

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 11/06/2020

FATTO

Il ricorrente, intestatario di 3 buoni fruttiferi postali serie Q/P (uno di € 1.000.000 e due di € 2.000.000), emessi dal 05/12/1988 al 15/06/1989, riferisce di aver riscosso i suddetti titoli in data 08/10/19 e che, tuttavia, l'intermediario non liquidava correttamente l'importo dovuto.

Evidenzia infatti che nelle timbrature apposte manca un'indicazione specifica riguardo il rendimento dal 21° al 30° anno.

Osserva come i titoli in questione siano stati emessi dopo i DM del 13/6/86 e richiama l'orientamento della giurisprudenza e dell'Arbitro sulla tutela del legittimo affidamento in capo al sottoscrittore. Ritiene pertanto che l'intermediario sia *“tenuto ad applicare le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al lordo delle ritenute fiscali e dell'imposta di bollo”*.

Chiede pertanto la somma complessiva di € 30.135,43 (così suddivisa: € 5.748,22 per il BFP n. ***699, € 12.451,55 per il BFP n. ***506, € 11.935,66 per il BFP n. ***613) e il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza tecnica, quantificate in € 250,00.



L'intermediario dopo aver riportato alcuni stralci del D.M. del 13.06.1986, istitutivo della serie Q, fa presente che per tale tipologia di buono il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Per l'emissione dei BFP della nuova serie "Q" sono pertanto stati usati, conformemente alla normativa, anche i moduli della precedente serie "P", apponendo sul fronte e sul retro un timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché la "misura dei nuovi tassi" di interesse, come indicati nella tabella allegata al D.M..

Precisa che il D.M. prevedeva l'apposizione di un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondere bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato e rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto. Esso stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"* derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Richiama diverse pronunce giurisprudenziali e ritiene che alcun legittimo affidamento possa essere invocato da controparte, la quale non aveva *"motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro del Buono, perché sul retro del Buono... era stato apposto un timbro che si sostituiva – e si sostituisce – integralmente a quanto sul Buono originariamente stampato."*

Ritiene non conferente il richiamo alla sentenza n. 13979/07 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poiché riferita alla diversa fattispecie in cui all'investitore era stato consegnato un BFP appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso.

Ribadisce, richiamando la più recente sentenza n. 3963/19 delle Sezioni Unite, che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie di appartenenza. Afferma poi che *"a voler tutto concedere, anche qualora il timbro apposto sui BFP dovesse essere ritenuto incompleto o addirittura non chiaro, per nessuna ragione da ciò potrebbe derivare la pretesa di applicare il tasso diverso secondo la scritta precedentemente stampata sul Buono e sostituita nella sua totalità dal timbro della Serie "Q/P" (...), poiché, si ripete, i tassi originariamente stampati sui moduli si riferivano ad una serie di buoni postali fruttiferi non più in vigore e l'utilizzo di detti moduli era stata espressamente prescritto dal D.M."* Sul punto richiama alcune pronunce dell'Arbitro, tra cui Collegio di Bari n. 7885/19, e della giurisprudenza di merito.

Richiama inoltre la sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, sottolineando che tale pronuncia ha avuto cura di preservare il principio del ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica ed ha escluso che con l'articolo 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 vi sia stata una violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione.

Chiede pertanto di rigettare il ricorso.

Il ricorrente, in sede di repliche, ritiene che l'interpretazione dell'intermediario del DM 13.06.1986 contrasti con i principi del legittimo affidamento e della trasparenza. Osserva, inoltre, che i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13979/2007, confermati con sentenza n. 3963/19, sebbene riferiti a una diversa fattispecie di BFP, si attagliano perfettamente alla fattispecie oggetto del presente ricorso.

Ribadisce che l'unico riferimento ai rendimenti degli ultimi 10 anni è quello contenuto nella tabella originaria, sulla quale si è formato il consenso del risparmiatore.

Né ritiene condivisibili le argomentazioni di controparte, secondo cui il risparmiatore avrebbe dovuto informarsi sulla misura effettiva dei tassi, con una *"ingiustificabile inversione dei ruoli: dunque non sarebbe l'intermediario a dover utilizzare la diligenza"*



professionale ex art. 1176 co. 2 c.c. nel momento in cui propone al pubblico le condizioni economiche cui saranno liquidati i buoni fruttiferi, bensì il risparmiatore a dover ricercare altrove i tassi applicabili".

Richiama ad ultimo la decisione n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento, che ha confermato il costante orientamento dei Collegi territoriali.

Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di tre BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del citato Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*. L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q/P, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, periodo in relazione al quale il ricorrente circoscrive la propria domanda. A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (cfr. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (cfr. Collegio Bari dec. nn. 7986/2020 e 1063/2019).

Tale orientamento è stato, peraltro, di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (cfr. dec. n. 6142/20) che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI